

Aldo Andrea Cassi

***Rimarginare le ferite.
Esperienze storiche e modelli antropologici di "giustizia
riparativa"*¹**

*Healing the wounds.
Historical experiences and anthropological models of
"restorative justice"*

SOMMARIO: 1. Amnistia - amnesia. La rimozione – 2. Un “giudizio diadico”: il *ryb* – 3. Narrazione e rielaborazione riconciliativa: l’*ubuntu* – 4. La “giustizia riparativa” delle “riforme a costo zero” (e a zero valore aggiunto).

The paper offers some reflections on different historical experiences and anthropological models through which attempts have been made to “heal the wounds” of violence. It considers the Western perspective (with the institution of amnesty, rooted in the experience of ancient Greece), Old Testament Jewish law (the *ryb*), and *ubuntu*, as practiced in South Africa at the end of apartheid. It concludes with some thoughts on “restorative justice” as referenced in the “Cartabia reform.”

KEYWORDS: *amnesty, ubuntu, ryb, restorative justice, apartheid, Desmond Tutu.*

La violenza collettiva pare essere iscritta nella più profonda e primordiale (profonda perché primordiale) natura umana, manifestazione palese della “orda primordiale” – appunto – descritta da Freud². D’altro canto, anche l’esigenza di meccanismi di rimarginazione delle ferite che essa comporta appare condivisa da culture distanti nel tempo e nello spazio. Può non essere superfluo, perciò, proporre alcuni “carotaggi” in prospettiva sia storica che

¹ Si propone la versione scritta dell’intervento programmato per il convegno *Violenze di massa di ieri e di oggi*, 21 gennaio 2024, organizzato dal Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, che non ho potuto tenere per gravi motivi personali. Ringrazio il prof. Alessandro Colombo per avermene permesso la pubblicazione. Si è mantenuto il registro espositivo pensato per l’approccio dialogico della sessione *I conti con il Novecento. Memoria e trattamento giuridico delle violenze di massa dopo l’età della catastrofe*, con l’indicazione di un minimo apparato di note.

² «La massa ci appare come una reminiscenza dell’orda primordiale»; S. FREUD, *Psicologia delle masse e analisi dell’io* (1921), in, Id., *Opere*, IX, Torino, 1977, p. 311.

Sotto un profilo più sociologico cfr. E. ARIELLI, G. SCOTTO, *I conflitti. Introduzione a una teoria generale*, Milano, 1998, pp. 25-27 e U. MORELLI, *Conflitto. Identità, interessi, culture*, Roma, 2006, pp. 44-45.

antropologica³ sul complesso terreno di una “giustizia altra” (“riparativa”), votata principalmente a rimarginare le ferite, piuttosto che a infliggerne altre (“giustizia retributiva”).

1. Amnistia - amnesia. La rimozione

Fin dagli albori della componente fondativa della “cultura occidentale”, la civiltà greca, troviamo uno specifico meccanismo deputato, se non a rimarginare le ferite, a bloccarne l'emorragia per arrestare, metaforicamente e letteralmente, il sangue ed evitare che la *polis* vi soffocasse. Si tratta dell'amnistia, che fin dal nome (ἀμνηστία, *amnestia*: *alfa* privativa e radice di *mimnesko*, “io ricordo”) dichiara quale ne sia la funzione: coprire sotto la coltre dell'oblio (ἀμνησία, *amnesia*, con medesima radice etimologica) i fatti che possano perpetuare la catena di vendette e regolamenti di conti. Dunque, un provvedimento pacificatorio successivo agli atti di violenza (*amnestia*) fondato sulla “dimenticanza” (*amnesia*) di essi.

Una “dimenticanza” che, si badi, in questo modello storico-antropologico è sancita su un *accordo* tra le parti che sono state in conflitto.

Certamente l'esempio più noto di amnistia è il *patto* siglato tra le due fazioni avversarie ad Atene nel 403 a. C. dopo la caduta dei Trenta Tiranni, che impegnava a «non ricordare il male subito», onde evitare la *stasis*, la guerra civile. Ma ancor prima la troviamo nella legislazione di Solone, come ci racconta Plutarco⁴, e, retroagendo ancora, leggiamo nell'ultimo canto dell'Odissea di “patti leali”, sanciti da Zeus dopo la strage dei Proci, per chiudere con l'oblio la catena di vendette e ristabilire la convivenza pacifica, dove così Zeus parla alla figlia Atena:

io ti dirò come è conveniente. Già i pretendenti ha punito Odisseo luminoso; dunque facciamo patti leali (ὄρκια πιστὰ), e lui [Odisseo] regni sempre, noi della strage di figli e fratelli stabiliamo l'oblio (ἐκλήσιν θέωμεν) ... e come prima pace e ricchezza vi sia⁵.

Vorrei porre l'attenzione sulla originaria matrice pattizia dell'amnistia, istituto che nell'immaginario collettivo dell'ultimo secolo richiama, al

³ Il contributo dell'indagine antropologica al tema della giustizia riparatrice, che credo meriterebbe una apposita riflessione, è evocato in chiave problematizzata da G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Milano, 2003, pp. 30-33.

⁴ Cfr. PLUTARCO, *Vite Parallele. Solone*, XIX, 4, a proposito del provvedimento nei confronti degli *atimoi*, coloro che a vario titolo fossero stati privati dei diritti civili. Lo stesso Solone sembra evocarla in una sua elegia (30 G-P²) dove rivendica di aver fatto tornare in patria molti cittadini venduti come schiavi; sulla riduzione in schiavitù di cittadini ateniesi cfr. M. VALDÉS GUÍA, *Atimoi and agogimoi: Reflections on debt slavery in archaic Athens* in *Dike - Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico*, 24 (2022), pp. 5-34.

⁵ Cfr. *Odissea*, XXIV, vv. 482-486.

contrario, un atto di concessione sovrana (nel senso che proviene dal detentore della sovranità), insomma un provvedimento “dall’alto”.

Il patto, ora ricordato, con cui si chiude l’Odissea risulta assai significativo, perché riconnette mitologicamente, quindi antropologicamente, l’esigenza di accordi solenni (ὄρκια πιστὰ; “giuramenti/patti leali”) ad una giustizia superiore (della quale Zeus è garante sia tra gli uomini che tra gli dei); superiore, voglio dire, al piano umano, quello *tragico*⁶ della catena di vendette.

Se la matrice antropologico-giuridica dell’*amnistia-amnesia* è costante, viceversa essa storicamente si è declinata con differenti paradigmi tecnico-giuridici⁷.

Basti rievocare con un cenno l’esperienza del Medioevo. Soprattutto nei regni alto-medievali e poi in età comunale, uno dei principali problemi era il mantenimento della “pace pubblica” da parte di un potere ancora privo di adeguate strutture istituzionali centralizzate; l’esigenza di frenare le “vendette private”, le faide, le rappresaglie e altre rappresentazioni di una giustizia ad iniziativa privata⁸ determinò la imposizione di un capillare sistema di composizioni pecuniarie tra vittima (o suoi eredi) e reo (o il suo gruppo familiare o sociale).

La *compositio* (il *guidrigildo* nei regni germanici) doveva insomma costituire la “pietra tombale” di ogni ulteriore vendetta.

Se appunto la progressiva formazione e affermazione dello Stato moderno costituisce la svolta nel “monopolio della forza”, a cominciare dalla giustizia penale⁹, il meccanismo dell’*amnistia* venne sempre più frequentemente utilizzato all’interno degli accordi *inter nationes*¹⁰. In virtù di questa costante applicazione, esso venne a “sedimentarsi” come clausola tacita, ovvero implicitamente inclusa nei trattati di pace stipulati tra età moderna e

⁶ Sul punto mi permetto di rinviare a A.A. CASSI, *Contro-letture dell’Antigone di Sofocle (ancora ricordando che la Giustizia di Eumenidi nasce dalle tenebre di Erinni)* in *Fundamental Rights - Rivista di Studi Giuridici Storici Antropologici*, III/1 (2023), n.1, pp. 1-17.

⁷ Già diverso, per esempio, fu il provvedimento, sempre di matrice pattizia, proposto da Cicerone al Senato dopo le Idi di marzo. Per il ruolo del giurista nel cesaricidio cfr. A. A. CASSI, *Uccidere il tiranno. Storia del tirannicidio da Cesare a Gheddafi*, Roma, 2021, pp. 29 ss.

⁸ Basti qui rinviare a A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai comuni*, Spoleto, 2015.

⁹ Sul tema, tanto vasto quanto complesso, ci si limita qui a richiamare le pagine magistrali di M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale* in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, 1972-2007*, vol. I, pp. 4 ss. Per un intelligente sguardo all’intreccio tra amnistia e politica criminale cfr. F. COLAO, *La ricostruzione dogmatica del reato politico attraverso le amnistie (1919-1932)* in *Studi Senesi*, 1 (1982), pp. 63 ss.

¹⁰ Solo alcuni esempi: il trattato di pace dei Pirenei siglato il 7 novembre del 1659 tra Francia e Spagna al termine della guerra franco-spagnola; il trattato di Aquisgrana del 18 ottobre 1748, che pose fine alla guerra di secessione austriaca; il trattato di Versailles 3 settembre 1783 suggellato da Francia, Regno Unito, Spagna e i neonati Stati Uniti, con cui si stabilì l’indipendenza delle Tredici colonie americane, proclamate indipendenti.

contemporanea con lo scopo di raggiungere una stabile cessazione delle ostilità, lo scambio dei prigionieri di guerra e il ristabilimento dello *status quo ante*.

Si perseguivano in tal guisa due risultati: da un lato, l'oblio (*amnesia*) delle cause e degli effetti del conflitto, dall'altro, la reciproca remissione delle violenze perpetrate (*amnistia*).

Assai significativa, sotto questo profilo, la formulazione dell'articolo II del Trattato d'Osnabrück del 24 ottobre 1648 che, assieme al Trattato di Münster, costituisce la cosiddetta "Pace di Westfalia", uno dei testi a lungo considerati "fondativi" sia dell'assetto geopolitico europeo sia del moderno diritto internazionale¹¹:

*...que toutes le rigueurs, violences, hostilités et defenses qui ont été faites et causées de part et d'autre, tant avant que pendant la guerre, de fait, de parole ou par écrit, sans aucun égard aux personnes et aux choses, soient entièrement abolies: si bien que tout ce que l'on pourrait demander et prétendre de l'autre à ce sujet, soit enseveli dans un perpétuel oubli*¹².

Tuttavia, questo schema consolidato con cui lo *ius inter nationes* ha informato i trattati di pace presentava il ventre molle proprio nel primo degli obbiettivi: la rimozione dalla memoria collettiva (e individuale) delle violenze perpetrate dalle parti in conflitto. Rimozione che nel corso del Novecento si dimostrò tanto artificiosa quanto utopistica e financo nociva: essa non rimarginava le ferite, ma le occultava sotto uno strato di sale.

L'affermarsi e l'affinarsi degli strumenti cognitivi e rielaborativi della psicologia sociale¹³ e soprattutto l'entità inaudita delle violenze di massa rendevano controintuitivo e insostenibile considerare queste ultime *tamquam non essent*.

Alcune questioni sorte già alla conferenza di Parigi del 1919, al termine del primo conflitto mondiale, si affermarono con crescente problematicità alla

¹¹ Per una attenta rilettura storiografica della Pace di Westfalia cfr. S. PIETROPAOLI, *Vestfalia 1648. La debolezza di un modello, la necessità di un mito*, in *Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto*, I (2019), pp. 83-106 (per l'amnistia cfr. p. 95).

¹² «...Tutte le difficoltà, la violenza, le ostilità e le offese che sono state fatte e causate da entrambe le parti, sia prima che durante la guerra, a voce o per iscritto, senza alcun riguardo per le persone e le cose, sono completamente abolite: in modo che tutto quello che potrebbe essere chiesto e preteso reciprocamente a riguardo, siano sepolti nell'oblio perpetuo...». Si è commentato questo articolo rilevando come in forza di tale definizione il diritto alla memoria è seppellito e la memoria del diritto è interrotta («*le droit à la mémoire est enterré, la mémoire du droit interrompue*»); cfr. H. RUIZ FABRI, *Les institutions de clémence (amnistie, grâce, prescription) en droit international et droit constitutionnel comparé* in *Archives de politique criminelle* 2006/1, n. 28 pp. 237-255.

¹³ Nata ufficialmente nel 1908 (anno in cui uscirono negli Stati Uniti i due testi di W. MCDOUGALL, *Introduction to Social Psychology* e di E. A. ROSS, *Social Psychology*), essa sarà sostenuta dalla Scuola di Chicago in una prima, temporanea e fertile sinergia con la scienza sociologica.

fine della Seconda guerra mondiale, delineando un'inversione di tendenza nell'impiego della clausola.

Il Trattato di Versailles, siglato il 28 giugno 1919, che sancì non solo l'assetto geopolitico successivo alla Grande guerra, ma anche la nascita della Società delle Nazioni, non contemplava alcuna clausola di amnistia. Al contrario, esso prevedeva disposizioni in direzione opposta, esplicitamente indirizzata verso l'obbligo di processare i criminali di guerra. In forza del trattato di pace, infatti, le potenze vincitrici obbligarono lo stato tedesco a presentare i responsabili degli atti commessi in violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra dinanzi ai tribunali militari¹⁴.

Tale nuova esigenza venne rilanciata con vigore dopo la Seconda guerra mondiale con l'istituzione dei tribunali internazionali di Norimberga e Tokyo¹⁵.

Al di là della *vexata quaestio* di una «giustizia dei vincitori»¹⁶, qui interessa rilevare la sostanziale inversione di tendenza rispetto alla prassi di ritenere amnistiabili le condotte criminose compiute nel corso del conflitto armato.

Prima della istituzione di tali corti, le norme internazionali di natura pattizia e consuetudinaria non contemplavano la responsabilità individuale per i crimini compiuti nel corso di un conflitto, ed anzi prevedevano norme direttamente applicabili solo agli Stati, considerati gli unici soggetti imputabili e responsabili delle atrocità commesse. Le clausole di amnistia erano configurate come obblighi a cui i paesi belligeranti si sarebbero dovuti conformare, e che avrebbero dovuto indurre un vero e proprio oblio e, sostanzialmente, un perdono nei confronti degli autori delle violenze in nome della possibilità di instaurare nuovi rapporti immuni al passato¹⁷.

L'istituzione dei Tribunali penali internazionali rappresentò un tornante decisivo e *aliquo modo* sovversivo del diritto internazionale. Fu ripudiata la

¹⁴ Art. 228 del Trattato di Versailles: 1. Il governo tedesco riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate di condurre dinnanzi a tribunali militari le persone accusate della commissione di atti in violazione delle leggi e degli usi di guerra. Tali persone, se riconosciute colpevoli, saranno condannate alle pene previste dalla legge. Queste disposizioni troveranno applicazione indipendentemente da qualsiasi procedimento penale o di altro tipo che dovesse avere luogo dinnanzi in Germania o sul territorio di uno degli alleati dello Stato tedesco. 2. Il governo tedesco è tenuto a consegnare alle Potenze alleate e associate, o ad una di queste secondo quanto richiesto, tutte le persone accusate di aver commesso un atto in violazione delle leggi e usi di guerra, individuate attraverso il nome ovvero attraverso grado, funzione o impiego ricoperto sotto le autorità della Germania.

¹⁵ Sul punto resta tuttora valido il saggio di G. ACQUAVIVA, *La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano*, Milano 2014; vedasi inoltre M. CATTARUZZA, I. DEÁK, *Il processo di Norimberga tra storia e giustizia*, Torino, 2006. Interessante (e sconcertante) la parabola registrata in A. PERDUCA, A. SPAGNOLO, *Giustizia e conflitti internazionali. Riflessioni a partire da Ucraina, Israele e Gaza*, Torino, 2025.

¹⁶ Cfr. M. CATTARUZZA, I. DEÁK, *Il processo di Norimberga tra storia e giustizia*, cit., *passim*.

¹⁷ A. SANTOSUOSSO, F. COLAO, *Politici e amnistia. Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall'unità ad oggi*, Verona, 1986, p. 187; G. DELLA MORTE, *Le amnistie nel diritto internazionale*, Padova, 2012, p. 34. Per un quadro più ampio cfr. P.P. PORTINARO, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, 2011.

valenza dell'istituto dell'amnistia, ritenuto fino ad allora funzionale al mantenimento della pace, e venne, viceversa, introdotta la responsabilità penale individuale.

Era cambiata in effetti la percezione collettiva dell'amnistia: dapprima meccanismo funzionale alla "archiviazione" di un conflitto, essa fu successivamente considerata incompatibile sotto il profilo giuridico con la tutela internazionale dei diritti dell'uomo, che storicamente si andavano mettendo a fuoco. Inoltre, sotto l'aspetto morale, l'amnistia venne considerata, dal punto di vista degli "attori interessati", un "atto di forza" imposto dall'alto, dall'esterno, che non rendeva giustizia alle vittime. Se, insomma, già a partire dall'età moderna e dall'affermazione dello Stato non si trattava più di un atto pattuito tra le parti, come abbiamo visto essere l'amnistia-amnesia alle sue origini, nel XX secolo, con la tragedia dei due conflitti mondiali e con l'emersione e rivendicazione dei diritti umani, le clausole amnistiali collidevano con una (diversa) esigenza di giustizia.

Siffatta dinamica non restava limitata ai trattati *inter nationes*, ma coinvolgeva anche (anzi, soprattutto) quelli *intra nationes*.

Le amnistie concesse (appunto: concesse, non pattuite, o quantomeno discusse e dibattute) per la pacificazione sociale rappresentano *in re ipsa* il tentativo di cancellare il pregresso in nome del progresso (della coesione sociale), sortendo in tal modo effetti contrari¹⁸.

Sotto questo aspetto viene qui in rilievo, quale esempio significativo, la celeberrima (o famigerata) "amnistia Togliatti", effettuata in forza del "*Decreto presidenziale di amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari*" del 22 giugno 1946, n. 4. Va precisato, non per tecnicismo giuridico ma per le considerazioni che se ne potranno svolgere, che il termine "presidenziale" non si riferisce al Presidente della Repubblica (De Nicola fu eletto dall'Assemblea Costituente capo dello Stato provvisorio il successivo 28 giugno) ma al presidente del Consiglio (De Gasperi), il quale firmò l'amnistia su proposta del ministro della giustizia (Togliatti).

Dunque, l'amnistia che prese il nome da quest'ultimo fu a tutti gli effetti un atto *governativo* e non *super partes* (come lo è quello effettuato dal Presidente della Repubblica ai sensi della Costituzione italiana del 1948) o *intra partes*, all'esito di un dibattito e di una successiva approvazione parlamentare.

¹⁸ Tutte le amnistie, a mio parere, presentano tale "doppiofondo"; in senso difforme S. GACON, *L'Amnistie, De la Commune à la guerre d'Algérie*, Paris, 2002, che propone una sorta di tassonomia, elaborando una distinzione delle amnistie in differenti categorie concettuali: amnistia-perdono; amnistia-rifondazione; amnistia-riconciliazione.

Siffatta impostazione può forse avere una qualche utile funzione euristica, nella misura in cui si intenda mettere in primo piano determinati effetti sul piano politico lasciandone sullo sfondo altri; tuttavia sotto un profilo storico (e storiografico) risulta artificioso inserire nella "casella" amnistia-riconciliazione quelle in Francia nei confronti dei collaborazionisti di Vichy o nella Spagna postfranchista: oltre a perseguire una riconciliazione nazionale, esse puntavano anche a rifondare, rispettivamente, una nuova repubblica e una nuova monarchia (amnistia-rifondazione), implicando pure una delegittimazione del contesto politico precedente (amnistia-perdono, che l'Autore peraltro attribuisce ai regimi autoritari).

L'atto di amnistia fu emanato per addivenire ad un «rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale». In effetti il tessuto sociale dell'Italia era lacerato e trapuntato di sangue. Il numero di uccisioni causate dall'insurrezione dopo la liberazione è incerto ed è molto dibattuto: alcune stime arrivano fino a 15.000 morti. Sul piano giudiziario per gli anni 1945-47 si calcolano dai 20.000 ai 30.000 processi nelle Corti d'Assise¹⁹.

L'«amnistia Togliatti» comprendeva i reati, sia comuni che politici (compresi quelli di collaborazionismo con il nemico e il concorso in omicidio), commessi nel Sud dell'Italia dopo l'8 settembre 1943 e quelli commessi al Centro e al Nord dopo l'inizio dell'occupazione militare alleata. Si trattava di reati punibili fino ad un massimo di cinque anni, il limite fissato dal provvedimento.

Ma la sfera di applicazione fu in realtà non raramente dilatata dall'interpretazione di una magistratura di Cassazione non epurata, che riuscì ad ampliare notevolmente i reati commessi da fascisti e collaborazionisti²⁰.

Ma anche al netto delle applicazioni giurisprudenziali, essa fu considerata in se stessa ingiusta. Soprattutto al Nord, dove la lotta di Liberazione era stata particolarmente aspra, il provvedimento di clemenza, nonostante la firma e l'égida del segretario del partito comunista, fu tutt'altro che metabolizzato (in Piemonte, la cittadina di Casale Monferrato dovette essere presidiata dall'esercito per le proteste della popolazione).

Del resto, il provvedimento fu autoritario, non condiviso da un Parlamento (peraltro non ancora eletto), ma nemmeno dalla Costituente, né deciso da un referendum (come avvenne per la forma, repubblicana o monarchica, dello Stato).

Non a caso, ad esso dovettero seguire sia altri provvedimenti amnistiali²¹ sia interventi interpretativi e correttivi per raddrizzarne le storture²².

¹⁹ Sulla questione della «giustizia di transizione» cfr. il recente rigoroso studio archivistico di F. PALETTI, *Il processo avanti le Corti d'Assise Straordinarie e le Sezioni speciali. Istituti e profili processuali di una giustizia di transizione (1945-1947)*, in D. PIROLI, A. BANI (a cura di), *La Corte d'Assise Straordinaria di Brescia 1945-1948. I processi ai collaborazionisti della Repubblica Sociale Italiana*, Brescia, 2023, pp. 13 ss. Cfr. inoltre F. RICCI, *In cerca di giustizia. L'esperienza delle Corti d'Assise Straordinarie nell'Italia alle prese con la guerra civile (1943-1947)* in *Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche*, 54 (dicembre 2022), n. 9. Per una cornice storiografica ed epistemologica più ampia cfr. M. MECCARELLI, *La configurazione del passato nella transizione alla democrazia: il diritto, la memoria, la storia e il problema della coesione sociale* in *Scienza & Politica*, vol. XXXV (2023), n. 68, pp. 47-65.

²⁰ Un solo drammatico esempio: lo stupro di gruppo ai danni di una partigiana viene ritenuto dalla magistratura una offesa al pudore e all'onore, e quindi amnistiato (cfr. Cass., 12 marzo 1947).

²¹ Si ricordino le amnistie del 1953, 1956 e del 1966.

²² Si pensi alla Circolare telegrafica n. 9796/110 del 2 luglio 1946 inviata da Togliatti alle procure generali presso le Corti d'appello: «Quesiti qui posti et incidenti provocati in località periferiche da scarcerazioni per amnistia di criminali fascisti mi inducono ad attirare l'attenzione delle Signorie Loro su necessità che amnistia venga applicata secondo spirito legislatore che volle continuasse azione punitiva contro responsabili fascisti così come dicesi chiaramente in relazione introduttiva». D'altro canto, poiché l'amnistia veniva applicata

Insomma, si trattò, in quanto amnistia, di un tentativo di obliterare una tragica pagina di Storia con un “colpo di spugna”²³.

Ma se il trauma viene cancellato, rimosso, allora esso, non rielaborato, si deposita sul fondo dell’immaginario collettivo per poi riemergere in pervasivi sintomi sotterranei. Sintomi forse presenti ancora oggi, nell’attuale dibattito politico (sul quale la parola spetta ai politologi), come conseguenza della mancanza di una elaborazione, di una narrazione condivisa²⁴.

2. Un “giudizio diadico”: il *ryb*

Meccanismi di composizione dei contrasti, finalizzati ad una riconciliazione piuttosto che a un *redde rationem*, sono presenti in differenti contesti antropologico-giuridici.

Nei limiti di questo intervento vorrei almeno evocare l’antico diritto ebraico, dove riscontriamo due procedure.

Oltre al *nispat* (giudizio), che prevede il classico schema tripartito con l’offeso, l’offensore e un giudice, quando non è possibile ricorrere a un terzo soggetto è data una soluzione a due: il *ryb* (litigio). La presenza di un soggetto estraneo è infatti inopportuna (se non addirittura inconcepibile sotto il profilo giuridico²⁵) quando tra i due contendenti sussista un legame relazionale intenso, come tra padre e figlio, tra fratelli, tra coniugi, tra Dio stesso e Abramo e quindi tra Dio e il suo popolo.

Ed è proprio al ristabilimento di quella relazione, e non alla sanzione come punizione, che mira lo svolgimento del *ryb*. In questa prospettiva si comprende la ragione, altrimenti controintuitiva per la mentalità occidentale, per cui nel *ryb* l’offeso oltre a svolgere il ruolo di accusatore è anche *aliquo modo* giudice, che suggerirà il termine della procedura quando essa avrà raggiunto il proprio scopo: il riconoscimento, da parte dell’offensore, del torto commesso e il suo interesse a recuperare la relazione con l’offeso.

Ciò è del resto in piena coerenza con la concezione della *zedakah* (צדקה; giustizia, rettitudine in ebraico) propria della mentalità biblica, ove essa rimanda a tutto un fascio di rapporti in equilibrio tra di loro, di relazioni in reciproca armonia. Questo fascio di relazioni, la cui cura è cifra essenziale della *zedakah*, comprende non solo il rapporto tra i due contendenti di una

soprattutto nei confronti dei reati commessi dai fascisti e in misura ben minore per quelli commessi dai partigiani, il governo dovette emanare un decreto con cui vietava anche retroattivamente l’emissione di mandati di cattura nei confronti dei partigiani per gli atti coperti dall’amnistia. Su tali profili cfr. A. SANTOSUOSSO, F. COLAO, *Politici e amnistia*, cit.

²³ M. FRANZINELLI, *L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti*, Milano, 2006.

²⁴ Sulla questione della (mancata) memoria condivisa cfr. A. DE BERNARDI, *Fascismo e antifascismo. Storia, memoria e culture politiche*, Roma, 2018.

²⁵ Per un rigoroso studio del lessico ebraico delle procedure di controversia cfr. P. BOVATO, *Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti*, Roma, 2005.

disputa ma anche tra ciascuno di essi e “tutto il popolo” (cioè la comunità) e tra tali soggetti e Dio stesso.

È quest’ultimo che, raccomandando la pratica della giustizia («ricercate la giustizia...rendete giustizia all’orfano») anche a fronte delle colpe più gravi («anche se i vostri peccati fossero come scarlatto...se fossero rossi come lana»), invita al confronto, alla discussione: «su, venite e discutiamo»²⁶.

Si tratta di un discutere, di un confrontarsi tra offensore/accusato e offeso/accusatore, quest’ultimo anche – scindendo i ruoli in realtà strettamente intrecciati – giudice, esperiti in vista della ricongiunzione tra quei soggetti; la procedura è attivata affinché la disarticolazione tra le differenti situazioni (accusato, accusatore e giudice-accusatore) si ricomponga in una unica condizione di armonia ristabilita.

Il *ryb*, dunque, non consiste in un meccanismo di giustizia retributiva, con cui si commina una punizione in risposta al torto per “pareggiare i conti”, ma in una ricomposizione che mira a recuperare il rapporto con l’altro senza lasciare ferite. Recuperare, riannodare: a fronte del cavare “occhio per occhio”, il gesto che rappresenta il *ryb* è il “nodo da riallacciare”²⁷.

Questa procedura arcaica veterotestamentaria si conserva anche nel periodo successivo come tentativo di conciliazione preliminare alla lite giudiziaria.

È la soluzione che l’ebreo Gesù raccomanda di attuare onde evitare il ricorso al giudice:

mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all’ultimo spicciolo (Mt 5,25).

Risulta evidente il *favor* per una procedura conciliativa rispetto al pericolo di trovarsi *sub iudice*; situazione quest’ultima che nella percezione evangelica – e quindi nella mentalità ad essa sottesa²⁸ – è considerata fatalmente perniciosa, addirittura a prescindere dal merito della contesa²⁹.

La concezione sottostante la procedura del *ryb*, come si è detto, è quella biblica della *zedakah* (צדקה) intesa, seguendo uno dei più autorevoli biblisti,

²⁶ Isaia, 1, 17-18.

²⁷ Non si pensi, invero, che questa procedura fosse tutta “rose e fiori: essa comportava una certa virulenza verbale, con rimproveri e insulti, e talora anche fisica; virulenza che peraltro non costituiva una punizione ma, nella logica dell’antico diritto veterotestamentario, una tappa del percorso di ravvedimento e, quindi, in vista del bene dello stesso offensore, nel solco della concezione biblica per cui «chi risparmia il bastone odia suo figlio» (Proverbi, 13, 24).

²⁸ Sulla eminente “ebraicità” degli insegnamenti di Gesù cfr. M. PESCE, *Il cristianesimo e la sua radice ebraica*, Bologna, 1994 e ID., A. DESTRO, *Forme culturali del cristianesimo nascente*, Brescia, 2008.

²⁹ Anche in altri passi evangelici Gesù evita di entrare nel merito della lite giudiziaria: oltre al passo parallelo in Lc 12,58, si ricordi pure la richiesta che gli viene fatta (e severamente declinata) riguardo una contesa ereditaria in Lc 12,13-14.

come equilibrio ed armonia dei rapporti... non nel senso di un equilibrio astratto ... bensì di far corrispondere a degli sbagli delle riparazioni che restaurino l'equilibrio violato, sia in generale sia nel rapporto tra offensore e offeso³⁰.

La convinzione (che si fa fiducia e in alcune drammatiche circostanze storiche chiede di farsi fede) nella esistenza di una intrinseca armonia dei rapporti all'interno di una comunità che possa e debba essere restaurata, *sia* sul piano delle due parti antagoniste *sia* su quello comunitario, sembra appartenere ad un modello antropologico-giuridico nel quale il fascio di relazioni comunitarie precede assiologicamente lo statuto dell'individuo.

Una potente esperienza storica di questa fiducia/fede sorse nel Sudafrica del dopo-*apartheid*.

3. Narrazione e rielaborazione riconciliativa: l'*ubuntu*

Un titanico tentativo (in buona parte riuscito, senza peraltro sottovalutarne le dolorose doglie e gli inevitabili fallimenti parziali) di giustizia esperita con intenti riconciliativi ci è offerta dalla straordinaria esperienza verificatasi in Sudafrica alla fine dell'*apartheid*.

La “Commissione per la verità e la riconciliazione” (*Truth and Reconciliation Commission*) fu istituita nel 1995 su impulso dello stesso Nelson Mandela, e venne presieduta da Desmond Tutu, primate della Chiesa anglicana dell’Africa meridionale e primo vescovo di colore a Città del Capo (già insignito nel 1984 con il premio Nobel per la pace per il «ruolo unificante nella campagna per risolvere il problema dell'*apartheid* in Sudafrica»).

In quell’occasione storica si venne a realizzare una esperienza di giustizia riconciliativa fortemente ispirata alla concezione dell'*ubuntu*, che implica una forte distanza dall’idea di “giustizia retributiva”.

Cosa sia l'*ubuntu*, tuttora non molto conosciuto³¹, non è facile definire in termini “occidentali”, come rileva lo stesso protagonista di quella storica esperienza: Tutu lo indica come «un tratto fondamentale della visione africana del mondo», ma specifica che

«l'*ubuntu* è molto difficile da rendere in lingua occidentale. È una parola che riguarda l'intima essenza dell'uomo. (...) È come dire: “La mia umanità è

³⁰ C.M. MARTINI, *Sulla giustizia*, Milano 1999, pp. 18-19. Sulla riflessione e l'operato del cardinale Martini (figura dotata di «pensieri impensabili che erano in attesa di essere pensati») in tema di giustizia (dedicandosi anche a quella “riparativa”) è incentrato il volume di M. CARTABIA, A. CERETTI, *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Milano, 2020.

³¹ Come constatano gli studenti a cui è richiesto un commento in merito, a dar retta agli algoritmi dei motori di ricerca esso risulta essere un software del sistema operativo informatico linux.

inestricabilmente collegata, esiste di pari passo con la tua”. Facciamo parte dello stesso fascio di vita»³².

Esso trae origine da una specifica configurazione antropologica, assai distante da quella europea (di matrice giusnaturalistica, formatasi in età moderna e suggellata dall'illuminismo giuridico e dalle costituzioni ottocentesche³³), nella quale l'io precede “genealogicamente” e soprattutto assiologicamente la società. Nella mentalità *ubuntu* una persona è tale eminentemente in quanto fa parte di un gruppo di altre persone, di una collettività; il principio è “io sono *perché noi siamo*”.

Secondo l'*ubuntu* esiste una relazione reciproca con altri soggetti che sono interrelati a me: pertanto, nel momento in cui viene ferito un membro del gruppo, è ferito tutto il gruppo; e il gruppo ferito va risanato e riconciliato in se stesso.

Al termine dell'*apartheid* si pose, pur *mutatis mutandis*, il drammatico problema vissuto nell'Italia del dopoguerra.

Da un lato, era indefettibile esperire un percorso giudiziario, sia per l'impossibilità morale di sottacere i crimini ad esso connessi, sia anche in quanto la comunità internazionale aveva definito l'*apartheid* un fenomeno criminale.

D'altro canto, la celebrazione di migliaia di processi penali, destinati a prolungarsi nel tempo, avrebbe reso ulteriormente precaria l'opera di costruzione di una pur debole unità nazionale, gravemente lacerata dai conflitti interetnici.

Venne così istituita, soprattutto per volontà di Nelson Mandela, figura divenuta icona della sconfitta dell'*apartheid*, la *Truth and Reconciliation Commission*.³⁴

Nel suo atto istitutivo si legge che «c'è bisogno di comprensione ma non di rivalsa, c'è bisogno di riparazione ma non di vendetta, c'è bisogno di *ubuntu* ma non di vittimizzazione»³⁵.

³² D. TUTU, *Non c'è futuro senza perdono*, Milano, 1999 (trad. it. 2001), p. 32. Sul punto cfr. anche M. FLORES (a cura di), *Verità senza vendetta*, Roma, 1999 p. 65.

³³ Impossibile richiamare esaustivamente i saggi che hanno ripercorso tale itinerario, il quale rappresenta uno degli architravi della civiltà (non solo) giuridica europea; mi piace qui ricordare le lezioni del compianto M. FIORAVANTI, *Lezioni di storia costituzionale*, Torino, 2021; sulla questione dell'individualismo cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino, 2020.

³⁴ Essa si articolava in tre comitati: il *Committee on human rights violations*, deputato a vagliare e istruire le denunce delle vittime, l'*Amnesty Committee* per la valutazione della sussistenza delle condizioni per concedere il perdono, e il *Reparation and rehabilitation committee*, per la determinazione della tipologia di riparazione.

³⁵ Cfr. C. VILLA-VICENCIO, *Vivere sulla scia della Commissione per la verità e la riconciliazione del Sud Africa. Una riflessione retroattiva*, in M. FLORES (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, 2001, p. 167.

La commissione scelse di perseguire una forma di giustizia fortemente “controintuitiva” rispetto alla precedente gestione giudiziaria e agli “standard” invalsi all’epoca.

Agli autori dei crimini perpetrati durante l’*apartheid* fu offerta l’impunità (attraverso la concessione di provvedimenti amnistiali non generali, come nel “modello occidentale”, bensì assai specifici), a fronte della loro disponibilità ad un pubblico confronto con le vittime o con i loro eredi che doveva iniziare con la piena rivelazione (*full disclosure of facts*) delle azioni criminali compiute.

L’importanza fondamentale dei rapporti interpersonali, la cura della relazione come condizione vitale, la funzione auto-curativa della riconciliazione sono scolpite dalle parole dello stesso Desmond Tutu:

il perdono è la forma migliore per preservare i propri interessi, perché mi libero dai legami che mi tengono prigioniero per continuare a ricostruire rapporti. Senza le relazioni, non sono niente³⁶.

Si badi: il perdono, in questa straordinaria esperienza storica, non consistette in una automatica concessione assolutoria, in un meccanismo istituzionalizzato avulso dall’humus di una specifica cultura giuridica.

Oltre ad un serio, autentico e convinto riconoscimento delle proprie responsabilità, scaturito nell’ambito di un percorso “maieutico” complesso e faticoso, la riconciliazione, sotto la direzione e la vigilanza del *Reparation and rehabilitation committee* (il Comitato per la riabilitazione e la riparazione) prevedeva fattive opere di ricucitura del tessuto sociale lacerato, attraverso l’assunzione di determinati obblighi (sussistenti non solo sul piano giuridico).

Il comitato individuò cinque tipologie di “riparazione” corrispondenti ad altrettante “aree di bisogno”: medica, psicologica, educativa, materiale e simbolica (quest’ultima comprendeva ad esempio la cura delle tombe e l’erezione di lapidi commemorative); le vittime poterono ricevere borse di studio, attività di formazione professionale, sovvenzioni per cure mediche, disponibilità di soluzione abitative ecc. Dunque, non un risarcimento monetario onde tacitare il passato, ma narrazione “faccia a faccia” e attività che anche in se stesse richiamano ad un futuro (le borse di studio per i figli delle vittime, la preparazione ad un lavoro futuro ecc.).

La Commissione in questi termini propose a tutti, vittime e criminali, la possibilità di tornare, insieme, a far parte della comunità e di inaugurare la nuova nazione (ri)sorta dopo le elezioni del 26 aprile 1994. Possibilità concessa perfino a chi dell’*apartheid* ebbe le massime responsabilità politiche e alle forze armate che ne furono il braccio repressivo.

Tale possibilità fu concessa anche a Pieter Botha, primo ministro dal 1978 al 1989, il quale, confessato davanti alla Commissione il massacro di 28

³⁶ Cfr. D. TUTU, *Non c’è futuro*, cit.

persone, fece un appello difficilmente immaginabile in altri contesti estranei alla mentalità dell'*ubuntu*:

Per favore, perdonateci. Il peso delle atrocità commesse sarà su di noi per il resto della vita. Ma voi vogliate accogliere di nuovo i miei soldati nella vostra comunità.

Nelle società occidentali, una siffatta richiesta di perdono costituirebbe un (inconcepibile) tentativo di superare e “lasciarsi alle spalle” il *passato*; nelle società con strutture sociali improntate all'*ubuntu*, al contrario, è il primo passo verso un *futuro* di relazioni rigenerate³⁷.

4. La “giustizia riparativa” delle “riforme a costo zero” (e a zero valore aggiunto)

Non è forse compito dell'indagine storiografica né della riflessione antropologica esprimere valutazioni nel merito circa le attuali riforme legislative che investono la giustizia penale italiana, sulle quali si misureranno i politologi e i penalisti³⁸. Tuttavia, credo sia lecito lanciare uno sguardo, “a valle” di quanto si è fin qui evidenziato, in direzione di ciò che (non) sta accadendo nell'amministrazione della giustizia italiana con la c.d. “riforma Cartabia”, che della “giustizia riparativa” fa vessillo (d.lgs. 150/2022, tit. IV, artt. 47-67).

La concezione di una “giustizia riparativa” nel dibattito giuspolitico occidentale si è esplicitata alla metà del XX secolo³⁹, e ha fatto successivamente capolino nel panorama italiano soprattutto attraverso un angolo prospettico centrato sulla vittima, nel solco del nascente indirizzo criminologico della “vittimologia”⁴⁰.

³⁷ Anche qui non si pensi che la “riconciliazione” post *apartheid* si sia svolta senza molteplici difficoltà e senza la recriminazione di non poche vittime che non si sentirono adeguatamente considerate e “risarcite”; ma è un fatto storico che il Sudafrica riuscì a “ricementare” la propria società civile e assicurarle a lungo un futuro in virtù della “istituzionalizzazione” di procedure ispirate dall'*ubuntu*.

³⁸ Cfr. nota 1.

³⁹ Il termine “giustizia riparativa”, nell'originale inglese “*restorative justice*”, risulta coniato dal criminologo Albert Eglash in una serie di articoli degli anni '50, a sua volta probabilmente ispirato ad un testo di H. H. SCHREY, *The Biblical Doctrine of Justice and the Law*, pubblicato in Germania e poi tradotto in inglese ed editato dalla *Division of Studies, World Council of Churches* (SCM Press) nel 1955. Ad essa si ispirano i *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* proposti in sede ONU nel 2000.

⁴⁰ Cfr. U. GATTI, *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Marginalità e società*, 27 (1994), pp. 12-32; per una disamina storiografica con interessanti considerazioni cfr. F. MASTROBERTI, *La giustizia riparativa: aspetti storici e note sulla ‘Riforma Cartabia’*, in *Iurisdictio* 4(2023), Vita giudiziaria 3, pp. 297-306.

Sulla «non neutralità delle scelte terminologiche» di “*restorative justice*” e “giustizia riparativa”, cfr. G.A. LODIGIANI-G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2025, pp. 95 ss.

In effetti, la giustizia riparativa sembra restituire al soggetto passivo del reato quel ruolo che questo aveva perduto nei moderni codici di procedura penale⁴¹, incentrati assai più sulle prerogative, o comunque sul ruolo, dell'accusato piuttosto che sulla vittima.

Quest'ultima, come unica *chance* di avere qualche voce in capitolo nel processo, deve infatti effettuare la «costituzione di parte civile»⁴² tramite un avvocato; tuttavia, il costo che ne deriva, la complessità e la durata del processo, oltre alla posizione tutto sommato marginale che la “parte civile” occupa nella dinamica giudiziaria, molto spesso scoraggiano la vittima dalla partecipazione al processo⁴³.

Più recentemente, in Italia la “giustizia riparativa” sembra essere entrata nell'orbita della mediazione⁴⁴, poi incanalata (e siamo all'oggi) lungo la strada (lastricata di buone intenzioni) della ennesima riforma della giustizia «a costo zero»⁴⁵, ma rischiando in parte di esserne, concettualmente non meno che funzionalmente, assorbita.

Cfr. anche G. PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995. La prima monografia italiana dedicata ad una prospettiva vittimologica è il saggio di G. GULOTTA, *La vittima*, Milano, 1976, in cui la riparazione economica del danno a carico della all'epoca istituenda ‘Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto’ era già intesa come «espressione di una solidarietà della collettività ed anche come mezzo attraverso il quale lo Stato riafferma la riprovazione avverso il delitto e si assume la responsabilità sociale verso coloro che ne sono rimasti vittima», p. 117.

⁴¹ E quindi nel processo penale dello Stato, coerentemente con il percorso storico che si è richiamato *supra* (cfr. nota 9).

⁴² Senza costituirsi “parte civile”, nel diritto italiano la “persona offesa dal reato” mantiene una presenza minima e di fatto svuotata di prerogative (art. 90 c.p.p.).

⁴³ Considerazioni analoghe sembrano percorrere il saggio di M. BORTOLATO, E. VIGNA, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Roma-Bari, 2025. Vedasi ancora utilmente le riflessioni esposte in G. PISAPIA, *La vittima del reato: utente o risorsa?* in *Tutela della vittima e mediazione penale*, cit., pp. 116-128. Cfr. inoltre i coevi studi di L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015 e di S. BIANCU, A. BONDOLFI (a cura di), *Perdono: negazione o compimento della giustizia?*, Trento, 2015.

⁴⁴ F. BRUNELLI, *Giustizia riparativa e mediazione penale: una nuova proposta per la gestione dei conflitti*, in *Viator*, 2004, n°3 (marzo), p. 17 ss. Nota la Curatrice di un recentissimo testo a più voci, dove mediazione e giustizia riparativa sono non di rado declinati in sintagma concettuale, che «il valore umano di mediare un conflitto sta ... nel permettere alle stesse parti in lite di scoprire le ragioni profonde dei propri comportamenti e da qui trovare la composizione»: M. MARTELLO (a cura di), *Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia*, Torino, 2024, pp. 14 ss. È significativo che autorevole dottrina giuspenalistica, invitando ad «avere il coraggio di mettere a confronto la giustizia punitiva e quella riparativa con i capisaldi» dell'impianto costituzionale, non abbia dubbi, all'esito di questo *match* diretto e direi drammatico, su quale delle due vi risponda adeguatamente: R. BARTOLI, *Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto*, ivi, pp. 91 ss. Un intelligente *focus* sulla mediazione è offerto da A. TEDOLDI, *La composizione delle liti sine iudicio. De profundis per il processo civile?* in *Fundamental Rights - Rivista di Studi Giuridici Storici Antropologici*, I(2021), n. 6, pp. 114-138.

⁴⁵ Vale *sine dubio* anche per il penale la preoccupata denuncia della “riforma Cartabia” quale «riforma a pezzi e senza risorse» foriera di «novità, processuali e nell'ordinamento, previste a costo zero», espressa per quanto riguarda il settore familiare in J. LONG, *Riforma Cartabia, gli effetti sui servizi socio-assistenziali per minori e famiglie* in *Prospettive*, 2022 (ott/dic)

L'una e l'altra – mediazione e giustizia riparativa – risultano appaiate nell'incerto cammino verso un “rendere giustizia” che non sia mera applicazione di giustizia retributiva nei confronti dell'accusato né trascuratezza delle ragioni della parte offesa, la quale si vedrebbe altrimenti colpita da una paradossale e dolorosa doppia ingiustizia.

Va in effetti onestamente esplicitato, e non solo per scrupolo di ricostruzione storica come si è inteso in queste minime osservazioni, che una “giustizia riparativa” volta a rimarginare ferite profonde inferte nel tessuto sociale richiede lucidità politico-riformatrice di lungo periodo, sapienza istituzionale, introspezione individuale e soprattutto una *metanoia* culturale là dove non si siano sedimentati secoli di humus etico, come nel caso dell'*ubuntu* o del *ryb*, affinché tale delicata pianta possa mettere radici e fiorire. Tutto il contrario, insomma, della improvvisazione frenetica di una “riforma a costo zero” la cui *ratio*, peraltro perfino espressamente dichiarata, è quella di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri.

Per rimarginare certe ferite ci vuole un *effettivo* incontro di molti soggetti *effettivamente* agenti; un incontro per raccontare il quale non basterebbe nemmeno un libro, per quanto bello⁴⁶.

Un incontro che riesce

quando le vittime raccontano le loro storie e il loro dolore e quando vedono che il loro dolore viene riconosciuto dai mafiosi e dagli assassini, cioè dal loro “nemico”, le prime capiscono che c'è una possibilità di conoscere la verità su quel che hanno vissuto e i secondi che c'è una possibilità di cambiare. Tornando entrambi umani⁴⁷.

Speriamo di sbagliare, ma non pare che i meccanismi premiali e la dinamica centrifuga “svuotacarceri” sottesa alla “giustizia riparativa” della c.d. riforma

pp. 52 ss. Più ottimista, considerando che «il tentativo va fatto» e che la pena tradizionale dovrebbe restare la *extrema ratio*, F. OCCHETTA, *Le radici della giustizia. Vie per risanare i conflitti personali e sociali*, Milano 2023, p. 88.

⁴⁶ Il riferimento è alla straordinaria esperienza raccontata a più voci nel volume curato da G. BERTEGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, Milano, 2015, sulla condivisione di memorie tra alcuni terroristi e alcuni familiari delle loro vittime negli “anni di piombo”.

⁴⁷ Sono le parole pronunciate da Daniela Marcone, figlia di un funzionario ucciso dalla mafia, vicepresidente di *Libera*. Tra le associazioni attive nei penitenziari il “Gruppo della trasgressione”, fondato a San Vittore nel 1997 dallo psicologo Angelo Aparo, è oggi presente in tutte le carceri milanesi. In queste è attivo anche il “Progetto Carcere”, nato nel 2015 per iniziativa di Stefano Simonetta, docente del dipartimento di filosofia della Statale di Milano, e, per restare in ambito lombardo, va segnalata l'Associazione Carcere e Territorio di Brescia, presieduta da Carlo Alberto Romano, docente del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Brescia.

Cartabia⁴⁸ ne stiano radicanando i principî e le dinamiche nell'ordinamento penitenziario italiano⁴⁹.

Il meccanismo ideato dalla riforma è incentrato su una «figura professionale di nuovo conio», ovvero il «mediatore esperto in giustizia riparativa» quale soggetto «equiprossimo»⁵⁰ (il “nuovo conio” sotto il profilo linguistico ce lo si poteva risparmiare) tra le due parti.

Si è insomma trasposto nell'ambito della giustizia riparativa penale lo schema della “mediazione”, con cui lo Stato ha già cercato di deflazionare il contenzioso nel processo civile⁵¹.

Del resto, l'intento non è nemmeno tanto sottaciuto: la stessa *Relazione illustrativa* al d.lgs. 150/2022 dichiara che esso è finalizzato al «raggiungimento degli obiettivi del Pnrr che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio»⁵².

In altre parole: fretta, attenzione a statistiche e percentuali, improvvisazione istituzionale, farraginosità procedurale, finalità di economia penitenziaria e totale assenza di politica culturale – la “riparazione della ferita” sembra qui un valore aggiunto rispetto ad altri obiettivi, la cui realizzazione è lasciata all'improvvisazione, alla autoformazione e alla buona volontà dei singoli operatori.

Tutto il contrario di quanto la Storia della giustizia, in diverse declinazioni antropologiche, ci ha consegnato con esperienze e testimonianze di una “giustizia altra” quale è (dovrebbe essere) quella “riparativa”.

⁴⁸ D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150; se ne veda anche la *Relazione illustrativa* in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, 19 ottobre 2022 n. 245, *Supplemento Straordinario* n. 5.

⁴⁹ In M. BORTOLATO, E. VIGNA, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, cit., si pone in rilievo il maggior ruolo della vittima rispetto alla sua costituzione di parte civile nel processo penale (cfr. *supra* nota 42), ma poi si ammette che sostanzialmente soltanto i condannati chiedono l'applicazione del nuovo istituto. Per una sintetica disamina di alcuni punti “tecnicamente” difficoltosi cfr. A. VALENTI, *L' “invio” d'ufficio alla giustizia riparativa: natura, funzione ed effetti*, in G. COLAIACOVO, M. MILETTI (a cura di), *La giustizia riparativa. Radici, problemi, prospettive. Atti del convegno*, Bari, 2024 pp. 55-68.

⁵⁰ *Relazione illustrativa*, cit., p. 552.

⁵¹ Sulla progressiva e continua rinuncia dello Stato ad amministrare la giustizia, “subappaltandone” ambiti sempre maggiori a soggetti più vicini ad una logica di mercato che ad una funzione sovrana statale, non si è riusciti a trattenere un rammarico in A.A. CASSI, *L'esperienza giuridica europea dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Torino, 2024, p. 328.

⁵² *Relazione illustrativa*, cit., p. 182.